

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI AGGIORNAMENTO E ADOZIONE STATUTO

In data 01 marzo 2019 alle ore 21.00 in Santa Margherita di Fidenza , via Santa Margherita N° 1, presso la sede dell'Associazione, si riunisce l'Assemblea Straordinaria del Coro I Cantori di Santa Margherita APS, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- Aggiornamento Statuto.

Presiede la seduta il Presidente Pelizzari Alessandro.

Dato atto

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 6 dello Statuto*
- che sono presenti gli associati in numero di 25*
- che la presente Assemblea è stata validamente costituita ed è atta a deliberare sul proposto ordine del giorno ai sensi dell'art. 21 c.c.*

Il Presidente Pelizzari dà la parola al Segretario Bocchi Annalisa che espone all'Assemblea le ragioni che consigliano la modifica dello Statuto e dà lettura del nuovo Statuto che modifica e sostituisce il precedente approvato in data 03/03/2007 il quale sostituiva l'Allegato A dell'Atto Costitutivo del 3 aprile 1982, N° 752488/8212 di rep.

Terminata la relazione, si apre la discussione sulle proposte al termine della quale l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

di modificare lo Statuto, deliberando come segue:

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

- 1) E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata I Cantori di Santa Margherita APS con sede in Fidenza, Via Santa Margherita, 1.
- 2) L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria e potrà essere deliberato con atto dell'Assemblea Ordinaria
- 3) L'associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili sono destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
- 4) La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

- 1) L'associazione persegue i seguenti scopi:
di tutelare il nostro patrimonio musicale popolare, riscoprire i canti della tradizione orale, attivarne lo studio e l'interpretazione (con particolare attenzione ai canti emiliano-romagnoli) e promuoverne la divulgazione attraverso concerti, registrazioni e pubbliche esecuzioni.
- 2) Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:
 - a. Attuare la ricerca e la registrazione di musiche popolari, sia in via di estinzione che di attualità;
 - b. l'analisi comparata di detto materiale dal punto di vista storico, linguistico e musicale: detta analisi sarà estesa al materiale già esistente ed a quello in possesso di persone ed enti che operano con analoga finalità;
 - c. la pubblicazione dei risultati delle attività descritte, elaborati o meno;

- d. l'esecuzione pubblica e la registrazione discografica, operata con l'intento di favorire quanto più possibile la diffusione e la conoscenza dei brani oggetto di studio.
 - e. Proporre e favorire l'interscambio delle varie esperienze di coralità tra essa e le associazioni che operano nel territorio, in Italia e all'estero, nell'intento di valorizzare l'attività del coro e di raggiungere gli altri scopi di studio e di recupero.
 - f. Promuovere l'attività del coro con l'obiettivo di operare per elevare il livello artistico dello stesso, ricercando opportuni strumenti e sussidi tecnico didattici ed organizzativi atti a realizzare gli obiettivi prefissati.
 - g. Partecipare a qualsiasi altra iniziativa che possa contribuire alla riuscita e alla diffusione degli scopi e delle attività su esposte.
 - h. Svolgere un'efficace opera di promozione presso gli organi di informazione ed i mass-media in genere per estendere e focalizzare l'attenzione pubblica e privata sulle attività realizzate dall'associazione e sulla filosofia di impegno culturale che sta alla base di essa.
 - i. Sollecitare l'interesse degli Enti Pubblici, istituzionalmente destinati a sostenere le iniziative culturali rivolte al settore della cultura musicale in genere e corale in particolare.
- 3) Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può avvalersi, in casi di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

- 1) L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a. contributi degli aderenti e di privati;
 - b. contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. entrate patrimoniali,
 - e. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi
 - f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali,
 - g. beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
- 2) I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.
- 3) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 4 - BILANCIO O RENDICONTO

- 1) L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

- 2) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 5 - I SOCI

- 1) L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
- 2) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
- 3) I soci si dividono nelle seguenti categorie:
 - a. Ordinari: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza impegnandosi a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale.
 - b. Benemeriti: sono coloro che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla costituzione o alla vita dell'associazione. Essi sono esonerati dal pagamento di quote annuali.
- 4) La divisione dei soci in categorie non implica comunque differenza di trattamento fra i medesimi riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

- 1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Direttore Artistico e il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
- 2) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 3) La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
- 4) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione.
- 5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- 6) Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 7) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

- 1) Tutti i soci sono obbligati:
 - a. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
 - c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- 2) Tutti i soci hanno diritto:
 - a. a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
 - b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma c.c.;
 - c. ad accedere alle cariche associative.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi dell'associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
- 2) L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno voto deliberativo i soci da almeno due mesi.
- 2) L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 3) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
 1. approva il bilancio consuntivo;
 2. elegge i componenti del Consiglio Direttivo.
 3. delibera l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
 4. delibera l'esclusione dei soci;
 5. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- 4) L'Assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri tra i soci o persone esterne del coro in numero di tre.
- 5) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
- 6) Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.
- 7) Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o, in alternativa, mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci.
- 9) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
- 10) In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
- 11) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

- 12) Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il consiglio Direttivo, di cui fa parte di diritto il Direttore artistico, è formato da un numero di 9 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
- 2) I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
- 3) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i soci non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero mandato; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
- 4) Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
- 5) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
- 6) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 2. predisporre il bilancio consuntivo;
 3. nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
 4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 5. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- 7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
- 8) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola una volta al mese, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o almeno 5 consiglieri o almeno il 30% dei soci ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 9) Le convocazioni devono essere effettuate in forma e termini congrui.
- 10) I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei all'associazione, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- 3) In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, ad un membro del Consiglio eletto dal Consiglio stesso.

- 4) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 12 - IL DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico, a tutt'oggi Germano Boschesi, è colui che dirige il coro.

Il Direttore Artistico:

- 1) ha il compito di scegliere e decidere il repertorio, i brani oggetto di studio e il metodo;
- 2) si pronuncia sulle domande di ammissione per l'ingresso di nuovi soci con il Consiglio Direttivo, e in via esclusiva sulla consegna al nuovo socio della divisa e sul suo debutto ai concerti e/o esecuzioni pubbliche.

ART. 14 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

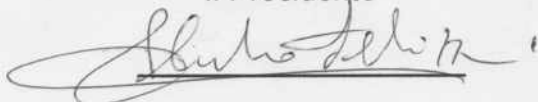
ART. 15 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

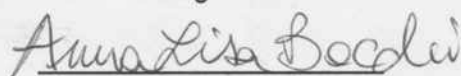
Null'altro essendovi a deliberare, la presente assemblea viene sciolta e tolta la seduta alle ore 22.00.

Sottoscritto e approvato .

Il Presidente



Il Segretario





Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Parma
Ufficio Territoriale di Fidenza
Registrato il 5 MAR. 2019
N. 160 Serie 261
Euro

L'OPERATORE
Loredana GAMBAZZA

ART. 13 - IL DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico, a tutti gli effetti, è l'unico responsabile dell'attività artistica dell'Associazione. Il Direttore Artistico ha il compito di scegliere e decidere il repertorio, i brani oggetto di studio e il metodo;
2) si pronuncia sulle domande di ammissione per l'ingresso di nuovi soci con il Consiglio Direttivo, e in via esclusiva sulla consegna al nuovo socio della divisa e sul suo debutto ai concerti ed esecuzioni pubbliche.

ART. 14 - SCIoglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 5, comma 100 della legge 26/12/98 n. 302 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Null'altro essendovi da deliberare, la presente assemblea viene sciolta e fatta la seduta alle

ore 22.00

Sciolto e approvato.

Il Segretario

[Signature]

Il Presidente

[Signature]